SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ASSUNTORIE NEI RUOLI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 18

Sono esclusi dall'inquadramento coloro i quali non erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668, a meno che si trovassero alle armi per adempiere agli obblighi militari ovvero si trattasse di incaricati in attesa di riutilizzazione al termine dell'adempimento degli obblighi militari o di assuntori in attesa di riutilizzazione per soppressione del posto di lavoro. Sono altresi' esclusi coloro i quali all'atto dell'inquadramento non siano piu' in servizio per fatto volontario ovvero per esonero dovuto a motivi disciplinari.

Versione in vigore dal 22 novembre 1969, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione del personale delle assuntorie nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 7 ottobre 1969, n. 747
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-del-personale-delle-assuntorie-nei-ruoli-dell-azienda/art-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it